



ORDINANZA SINDACALE

N. 28 DEL 01-06-2020

OGGETTO: EMERGENZA COVID - 19. RIAPERTURA E RIDEFINIZIONE DELLE REGOLE DI GESTIONE DEL MERCATO SETTIMANALE

Considerato che:

- l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- il Consiglio dei Ministri con Delibera del 31 gennaio 2020 ha dichiarato per mesi 6 lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivati da agenti virali trasmissibili;

Visti:

- il Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6;
- il Decreto Legge 2 marzo 2020 n. 9;
- il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19;
- il Decreto legge 16 maggio 2020, n. 33;

Richiamato in particolare l'art 1, commi 14 e 15 del citato D.L n. 33 del 16 maggio 2020 ai sensi dei quali:

14. "Le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Le misure limitative delle attività economiche, produttive e sociali possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 o del comma 16.

15. Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida, regionali, o, in assenza, nazionali, di cui al comma 14 che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza."

Visti, altresì:

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020;

Vista:

- l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 30.04.2020 n. Z00037;
- l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 16.05.2020, n. Z00041;
- l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 19.05.2020, n. Z00042;

Considerato che nel punto 1 lett. b della suddetta ordinanza è previsto che a decorrere dal 18 maggio 2020 è consentito il commercio su aree pubbliche (mercati, posteggi fuori mercato e chioschi);

Visto:

- l'Allegato alla su richiamate ordinanze del Presidente della Regione Lazio n. Z00041 del 16.05.2020 e n. Z00042 del 19.05.2020 *"Nuovo coronavirus SARS-CoV-2 Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative - COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE (mercati, fiere e mercatini degli hobbisti);*

- l'Allegato 17 al DPCM 17 maggio 2020 *"Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020 20/81/CR01/COV19 - Nuovo coronavirus SARS-CoV-2 Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive";*

Visto che il decreto-legge 33 del 16 maggio 2020, all'articolo 1, comma 14, dispone che *"Le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Le misure limitative delle attività economiche, produttive e sociali possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 o del comma 16.";*

Considerato che nei su citati allegati, nella parte relativa alla disciplina del Commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere e mercatini degli hobbisti), si prevede che *"i Comuni, a cui fanno riferimento le funzioni di istituzione, regolazione e gestione dei mercati, delle fiere e dei mercatini degli hobbisti dovranno regolamentare la gestione degli stessi, anche previo apposito accordo con i titolari dei posteggi, individuando le misure più idonee ed efficaci per mitigare il rischio di diffusione dell'epidemia di Covid-19, assicurando il rispetto dei punti 1, 4, 5, 6, 7 lett. c) e 8 dell'allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020, sopra elencati nelle misure generali, tenendo in considerazione la loro localizzazione, le caratteristiche degli specifici contesti urbani, logistici e ambientali, la maggiore o minore frequentazione, al fine di evitare assembramenti ed assicurare il distanziamento interpersonale di almeno un metro nell'area mercatale.*

In particolare i Comuni nella propria regolamentazione dovranno prevedere idonee misure logistiche, organizzative e di presidio per garantire accessi scaglionati in relazione agli spazi disponibili per evitare il sovraffollamento dell'area mercatale ed assicurare il distanziamento sociale."

Richiamata:

- la propria precedente ordinanza n. 24 del 19.05.2020 con la quale si disponeva, nelle more della definizione di un accordo condiviso sulla regolamentazione per la riapertura dei mercati a seguito dell'emergenza sanitaria, la sospensione del mercato settimanale fino al 26 maggio 2020, confermando la riattivazione limitatamente alle sole attività dirette alla vendita di generali alimentari, prodotti vivaistici ed articoli per bambini secondo le prescrizioni di cui alla precedente Ordinanza sindacale n. 22 del 12.05.2020;

- la propria precedente ordinanza n. 26 del 26.05.2020 con cui si disponeva la proroga fino al 2 giugno 2020 dell'efficacia della precedente ordinanza n. 24 del 19.05.2020;

Considerato che si è individuata, d'intesa con le categorie interessate, una soluzione di regolamentazione della gestione del mercato settimanale che prevede modalità operative tali da contemperare le esigenze della ripartenza economica del settore con lo svolgimento dell'attività di vendita su aree pubbliche conformemente alle norme anticontagio e del contingentamento con accessi ordinati all'area;

Rilevato che il nuovo piano con le regole tecniche di sicurezza anticontagio sarà operativo ai fini della riapertura dell'intero mercato settimanale per il prossimo 3 giugno 2020;

Visto l'art. 3, comma 2, del D.l. 19/2020 a norma del quale i Sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza in contrasto con le misure statali;

Richiamati l'art. 50 comma 5 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, e s.m.i., secondo il quale "*In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. (...).*" e l'art. 117 del D.lgs. n. 112/1998;

ORDINA

Per le motivazioni indicate e descritte in premessa, al fine di contenere il rischio di diffusione del COVID-19 nell'ambito del territorio comunale, salvo eventuali successivi e diversi provvedimenti connessi all'evolversi dell'emergenza sanitaria:

1. A partire dal **3 giugno 2020**, lo svolgimento delle attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche nel mercato settimanale del mercoledì, avverrà:

- con la ripartizione in due zone come da allegata planimetria:

- > **1° ZONA:** parcheggio multipiano Viale S. Francesco d'Assisi
- > **2° ZONA:** parcheggio multipiano e tratto di Via Fratelli Beguinot

- secondo la seguente rimodulazione degli spazi:

- **L'area del posteggio a disposizione degli esercenti titolari è stabilita in 5x8 m**
- **La misura dei banchi di vendita non può essere superiore a 7x4,5 m**
- **Ogni operatore titolare di posteggio avrà a disposizione un'unica area;**

2. Lo svolgimento del mercato settimanale avverrà nel rispetto e sotto l'osservanza delle prescrizioni di cui all'Allegato delle su richiamate ordinanze del Presidente della Regione Lazio n. Z00041 del 16.05.2020 e n. Z00042 del 19.05.2020 *"Nuovo coronavirus SARS-CoV-2 Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative - COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE (mercati, fiere e mercatini degli hobbisti)*, che qui di seguito si riporta:

Misure generali

- Anche attraverso misure che garantiscano il contingentamento degli ingressi e la vigilanza degli accessi, dovrà essere assicurato il rispetto dei punti 1, 4, 5, 6, 7 lett. c) e 8 dell'allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020:
- Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale. Le persone conviventi (e in generale le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale) possono stare a una distanza inferiore da quella indicata per gli altri clienti; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale.
- Accessi regolamentati e scaglionati in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.
- Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto ai sistemi di pagamento.
- Uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, particolarmente per l'acquisto di alimenti e bevande.
- Utilizzo di mascherine sia da parte degli operatori che da parte dei clienti, ove non sia possibile assicurata il distanziamento interpersonale di almeno un metro.
- Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata: posizionamento all'accesso dei mercati di cartelli almeno in lingua italiana e inglese per informare la clientela sui corretti comportamenti.
- Gestori e lavoratori non possono iniziare il turno di lavoro se la temperatura corporea è superiore a 37,5°C.

Competenze dei Comuni

- I Comuni, a cui fanno riferimento le funzioni di istituzione, regolazione e gestione dei mercati, delle fiere e dei mercatini degli hobbisti dovranno regolamentare la gestione degli stessi, anche

previo apposito accordo con i titolari dei posteggi, individuando le misure più idonee ed efficaci per mitigare il rischio di diffusione dell'epidemia di Covid-19, assicurando il rispetto dei punti 1, 4, 5, 6, 7 lett. c) e 8 dell'allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020, sopra elencati nelle misure generali, tenendo in considerazione la loro localizzazione, le caratteristiche degli specifici contesti urbani, logistici e ambientali, la maggiore o minore frequentazione, al fine di evitare assembramenti ed assicurare il distanziamento interpersonale di almeno un metro nell'area mercatale.

In particolare i Comuni nella propria regolamentazione dovranno prevedere idonee misure logistiche, organizzative e di presidio per garantire accessi scaglionati in relazione agli spazi disponibili per evitare il sovraffollamento dell'area mercatale ed assicurare il distanziamento sociale.

Al fine di assicurare il distanziamento interpersonale potranno altresì essere valutate ulteriori misure quali:

Corsie mercatali a senso unico;

Posizionamento di segnaletica (orizzontale e/o verticale) nelle zone prossimali ai singoli banchi e strutture di vendita per favorire il rispetto del distanziamento;

Maggiore distanziamento dei posteggi ed a tal fine, ove necessario e possibile, ampliamento dell'area mercatale;

Individuazione di un'area di rispetto per ogni posteggio in cui limitare la concentrazione massima di clienti compresenti, nel rispetto della distanza interpersonale di un metro.

Ove ne ricorra l'opportunità i Comuni potranno altresì valutare di sospendere la vendita di beni usati.

Misure a carico del titolare di posteggio:

pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di mercato di vendita;

è obbligatorio l'uso delle mascherine, mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani;

messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;

rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro sia per i clienti, sia per gli operatori, inclusi quelli impegnati nelle operazioni di carico e scarico;

In caso di vendita di abbigliamento: dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia la merce;

in caso di vendita di beni usati: igienizzazione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita.

Gli operatori devono raccomandare ai clienti di non permanere presso il banco/chiosco più del tempo necessario alla scelta e all'acquisto dei prodotti e di richiedere il supporto del personale per la ricerca dei prodotti, evitando di toccare la merce.

- Se l'attività commerciale è svolta con chiosco, gli operatori devono delimitare lo spazio frontale di vendita per garantire il distanziamento interpersonale.
- Deve essere data informazione sulle misure di sicurezza dei lavoratori come da normativa vigente; deve, altresì, essere fornita informazione sulle norme di comportamento dei clienti.

DISPONE

1. l'immediata efficacia della presente Ordinanza ai sensi dell'art. 21 bis della Legge 241/1990;
2. la pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente;
3. la trasmissione del presente provvedimento al Ministro della Salute entro ventiquattro ore dall'adozione, ai sensi dell'art. 3 comma 2 del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6;
4. la trasmissione per gli adempimenti di competenza:
 - al Comando di Polizia Municipale;
 - alla Prefettura di Frosinone;
 - ai Carabinieri di Paliano;
 - alla Questore di Frosinone;
 - al Comando Guardia di Finanza di Anagni;

AVVERTE

che, il mancato rispetto degli obblighi della presente ordinanza, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito ai sensi dell'art. 650 c.p. e verrà altresì applicata ai trasgressori la sanzione amministrativa da 25,00 € a 500,00 € così come stabilito dall'articolo 7-bis del D.lgs. 267/2000.

COMUNICA

che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso all'albo pretorio on line, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni.

Il SINDACO

Domenico ALFIERI



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. Pubbl. n. 564

Il Segretario Comunale certifica che il presente atto viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal 16/06/20
al 1/06/20, ai sensi dell'art. 124, comma 1° del D. Lgs. n. 267/2000;

Paliano, li 1/06/2020



IL SEGRETARIO COMUNALE
URBANO Dott.ssa SABRINA